



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Città del Castagno

PROVINCIA DI COSENZA

UFFICIO DEL SINDACO

AL CONSIGLIO COMUNALE

OSSERVAZIONI PER VOTO FAVOREVOLE Alla VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE ARTT.193 e 175,COMMA 8,D.GLS 267/2000.

IL SINDACO

In merito al parere sfavorevole, espresso dal Rag. Suppa, Revisore Unico del Comune di Fagnano Castello, con verbale n. 24/2018 del 01.08.2018 sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del D.lgs 267/2000 ed alle variazioni di assestamento generale di bilancio 2018/2020 di cui all'art. 175 c. 8 D.lgs 267/2000, evidenzia quanto segue:

- 1) Il primo rilievo è mosso nei confronti del mancato adeguamento degli stanziamenti di bilancio ai capitoli preposti al pagamento del personale, in modo tale da prevedere l'erogazione degli arretrati e l'adeguamento della retribuzione corrente al nuovo contratto del lavoro. A tal proposito si precisa che nella variazione è stato inserito il capitolo n. 1785_1, appositamente creato per prevedere l'erogazione degli arretrati al personale, lo stesso capitolo è stato variato in aumento per euro 7.840,23, che è l'importo che deve essere erogato al personale dell'Ente per gli arretrati riconosciuti dal nuovo Contratto Nazionale. Discorso diverso è stato fatto per l'adeguamento dei capitoli di competenza; infatti, l'ufficio preposto ha verificato, che i capitoli presenti in bilancio per il pagamento delle retribuzioni, risultano già capienti per l'erogazione dell'adeguamento dei salari, pertanto non si è ritenuto di dover aumentare ulteriormente la previsione di bilancio. Ciò non esclude la possibilità, che qualora si verifichi la necessità di dover aumentare lo stanziamento di competenza, si potrà intervenire con una nuova variazione di Bilancio;
- 2) Il secondo rilievo è relativo al mancato aumento del fondo passività potenziali a seguito notifica del decreto ingiuntivo n.842/2018 del Tribunale di Cosenza, munito di formula esecutiva, per il quale il Comune di Fagnano Castello ha conferito incarico all'avv. Laura Carratelli per proporre opposizione, giusta deliberazione della G.C. n.81 del 16.7.2018. A prescindere dalla circostanza che il Revisore ha posto il rilievo senza assumere informazioni sulla vicenda contenziosa, al fine di potere valutare il rischio della soccombenza da parte dell'Ente, il fondo passività potenziali è una facoltà prevista dal comma 3° dell'art.167 del D.lgs 267/2000,nel senso che agli enti locali è data facoltà di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. Nel caso in specie si è ritenuto non esercitare tale facoltà, in quanto il decreto ingiuntivo è fondato su una serie di atti a firma del Responsabile del Servizio ing.


Giacomino Servidio senza data e senza protocollo e, comunque, fatti pervenire dal presunto creditore allorquando l'ing. Servidio non rivestiva più la carica di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Fagnano Castello. In buona sostanza detti atti, in mancanza di data certa e rituale acquisizione al protocollo dell'ente, sono stati formati e sottoscritti successivamente alla cessazione dell'incarico del Servidio. In ogni caso le fatture a suo tempo pervenute al Comune (i lavori sono relativi a periodo antecedente le elezioni amministrative del 2012 e si riferiscono alla legislatura 2007-2012 con Sindaco l'avv. Luigi Rinaldo Brusco, attuale capogruppo di minoranza), sono state puntualmente contestate per iscritto dalla nuova amministrazione comunale. Quindi, l'infondatezza della pretesa creditoria è più che probabile. Si precisa che se nel termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dalla legge per procedere al pagamento, non verrà sospesa dal Tribunale la provvisoria esecuzione, verrà proposto al Consiglio il riconoscimento del debito quale fuori bilancio. In ogni caso, all'esito della prima udienza di trattazione del giudizio di opposizione, comunque entro il 30 novembre, il bilancio verrà assestato e gli equilibri saranno salvaguardati.

- 3) Il terzo punto riguarda il mancato adeguamento di alcuni capitoli di entrata; nello specifico viene segnalato il capitolo 1009 relativo alla riscossione dell'Addizionale Comunale Irpef e non IRAP come indicato nella relazione del Revisore, al capitolo 1012 riferito alle riscossioni dell'IMU e al capitolo 3008_3 riferito agli introiti derivanti da sanzioni amministrative. A tal proposito si segnala che da una verifica effettuata dall'ufficio di ragioneria si è riscontrato che il precedente responsabile non ha regolarizzato i provvisori di entrata negli ultimi mesi, pertanto le riscossioni presenti in Tesoreria da regolarizzare ed imputare a tali capitoli non sono evidenziati in bilancio. L'ufficio Ragioneria, dopo aver regolarizzato tutti i provvisori presenti oggi in tesoreria, provvederà, se opportuno, a rideterminare gli stanziamenti di bilancio;
- 4) In merito al quarto punto, si evidenzia che la variazione al capitolo 5021/1 è in diminuzione solo per la cassa e non per la competenza, pertanto il vincolo esposto dal Ragioniere Suppa non trova riscontro con il documento che oggi viene approvato;
- 5) Al rilievo n. 5 viene evidenziata una errata imputazione di titolo su un capitolo oggetto di variazione. A differenza di quanto scritto dal Revisore gli uffici hanno dato opportuna descrizione della variazione, segnalando che tale si è resa necessaria a fronte dell'interpretazione errata del precedente responsabile della nuova normativa che disciplina l'ufficio finanziario il DL 118/2011. Infatti verificato che su tali opere non è stato calcolato il fondo pluriennale vincolato, si è provveduto a creare la disponibilità in bilancio, ma a supporto di quanto già ribadito dallo stesso Revisore, tale variazioni non ha alcun peso sul bilancio di previsione, visto che trattasi di partite in entrata ed uscita;
- 6) In merito al colloquio avuto con il supporto all'ufficio ragioneria, il Revisore ha richiesto una variazione che puntualmente è stata accolta dallo stesso ufficio, prova ne è la variazione all'allegato notificata nei giorni scorsi;
- 7) Quanto alla circostanza che il Revisore con verbale n.13/2018 ha determinato un disavanzo di e.285.220,74, si rimanda alle controdeduzioni del Sindaco al parere sfavorevole al rendiconto, che si allegano, accolte dal Consiglio Comunale nella deliberazione n.13 del

28.5.2018 di approvazione del rendiconto 2017. Il disavanzo di e.285.220,74 è del tutto inesistente, ma arbitrariamente determinato dal Revisore dei Conti per le ragioni svolte nelle allegate controdeduzioni.

Alla luce di quanto esposto si propongono al Consiglio le ^{presenti} ~~seguenti~~ controdeduzioni dirette a superare il parere sfavorevole del Revisore dei Conti, chiedendo all'organo consiliare l'approvazione della proposta di deliberazione di verifica degli equilibri di bilancio e variazione di assestamento generale artt.193 e 175 comma 8 del D.lgs 267/2000.

Dalla Residenza Municipale il 3.8.2018



Il Sindaco

Avv. Giulio Tarsitano